

– Scheda di sintesi –

Credito d'imposta per attività di Design e Ideazione Estetica**Finalità**

Incentivare gli investimenti attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Beneficiari

Tutte le imprese residenti in Italia a prescindere dalla forma giuridica e dimensione svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica.

Entità del contributo

Misura / limite credito d'imposta		
Anni 2021 e 2022	Anno 2020	Anni 2019 e 2018
10% della base di calcolo, limite massimo € 2 milioni	6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni	50% e/o 25% sull'incremento del triennio fisso 2012,2013 e 2014.

Spese Ammissibili

Spese Ammissibili anni 2020, 2021 e 2022		
Categoria	Spese ammissibili alla formazione della base di calcolo	Quota imputazione
A	Personale dipendente (no amministrativi e no commerciali)	100%
	Personale con <35 anni, al primo impiego, con laurea in design o titoli equiparabili	150%
	Amministratori (no utile solo compensi) o soci di società (solo compenso) o lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato	fino al 50% del compenso ordinario annuo
B	Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili	fino al 30% di A
C	Contratti di ricerca (Design e ideazione estetica) extra-muros	100%
D	Spese servizi di consulenza e servizi equivalenti	nel limite del 20% di A o C (con eventuali maggiorazioni)
E	Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi	nel limite del 30% di A o C (con eventuali maggiorazioni)

**Spese ammissibili anni 2019 e 2018
(anno 2018 la percentuale è unica 50%)**

Tipologia di investimenti ammissibili	Aliquota
a) Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (no commerciali e no amministrativi)	50 %



a-bis) Compenso amministratore (no ripartizione utili) e compenso personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato	25 %
b) quote d'ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;	25%
c) spese per contratti di ricerca <i>extra muros</i> stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, <i>start up</i> innovative e Pmi innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo)	50%
c-bis) spese per contratti di ricerca <i>extra muros</i> con altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo)	25%
d) competenze tecniche e privative industriali	25%
d-bis) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S	25%

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 (entratel/fisconline), in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dalla certificazione contabile per i crediti maturati negli anni 2020, 2021 e 2022. Per i crediti maturati negli esercizi 2019 e 2018 in unica quota sempre a decorrere dalla certificazione contabile.

Caratteristiche

Il credito d'imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

1. **Certificazione**, ossia documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili all'agevolazione, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.

2. **Relazione Tecnica**, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

3. Dall'anno 2020 l'**obbligo di asseverare la Relazione Tecnica** da parte di un professionista iscritto all'albo.

Aggiornamento 21/09/2021

